

TRIBUNALE DI BRINDISI
ISTANZA DI
RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
ex artt. 67 ss., C.C.I.A. (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

La Sig.ra **Giuseppina Raffaella Cavaliere**, (C.F. CVLGPP57E61Z114U), nata in Peterborough (Regno Unito) il 21/05/1957 e residente in Brindisi (BR) alla via ~~O. Quarta, n. 7~~, rappresentata e difesa, giusta delega in calce al presente atto, dall'Avv. Luca Calò (C.F. CLALCU79R30E506T; PEC: avv.lucacalo@pec.it; fax: 02.36554719) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lecce, via O. Quarta, n. 7

PREMESSO CHE

- La Sig.ra Giuseppina Raffaella Cavaliere si trova in uno stato di crisi da sovraindebitamento dovuto ad una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina una sua rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni;
- Detto squilibrio risulta dalla documentazione allegata in atti (*doc. 4*), che attesta l'esistenza di debiti scaturenti principalmente da prestiti personali richiesti nel corso degli anni ed a cui la ricorrente non riesce più a far fronte per le ragioni che di seguito si espongono.
- L'attuale sovraindebitamento è stato cagionato da una serie di vicende personali e familiari, che hanno avuto inizio quando la ricorrente, in occasione della procedura di separazione incardinata all'inizio degli anni '90, è venuta purtroppo a conoscenza di una serie di debiti accumulati a sua insaputa dal coniuge, che all'epoca gestiva una concessionaria d'auto.
- In particolare, il marito ha accumulato debiti per la propria attività per circa dieci milioni delle vecchie lire con Banca del Salento, presso la quale egli aveva un conto corrente cointestato con la ricorrente; in ragione della cointestazione, la Banca ha agito nei confronti della ricorrente, quale coobbligata, risultando il coniuge incapiente. Oltre a ciò, l'ex coniuge ha rilasciato cambiali in favore di terzi (circostanza anche questa appresa per caso) per dodici milioni delle vecchie lire a nome della ricorrente, apponendo una firma falsa, come è stato anche accertato dall'autorità giudiziaria a seguito di apposito giudizio avviato dalla ricorrente innanzi al Tribunale di Brindisi, di cui si produce documentazione. (*doc. 5*).

- A causa della debitoria accumulata dall'ex marito, la ricorrente si trovava a subire persino un sequestro di beni mobili contenuti nella propria abitazione. I quali venivano venduti all'asta dall'IVG e la ricorrente riusciva tramite un amico a riacquistarli al prezzo di quasi due milioni delle vecchie lire (*doc. 6*).
- La ricorrente si trovava poi anche a dover rimborsare debiti informalmente contratti dall'ex marito con terzi, tra cui il cognato, per circa 20 milioni delle vecchie lire. Detti creditori, in ragione dell'irreperibilità dell'ex marito che si rivolgevano alla ricorrente per chiedere il rientro di quanto prestato, la quale si trovava costretta a rimborsare questi debiti per timore di ritorsioni nei suoi confronti.
- La ricorrente si ritrovava altresì ad essere truffata dal Sig. Semerario Antonio, agente della Genialloyd S.p.a., il quale le faceva credere di aver stipulato una polizza assicurativa, poi mai attivata. Circostanza, quest'ultima, di cui la ricorrente veniva a conoscenza solo dopo un sinistro stradale, trovandosi a dover sostenere di tasca propria i danni causati all'autovettura e le spese legali. Per tal motivo, la ricorrente denunciava il Semeraro, che veniva condannato con sentenza definitiva (*doc. 7*). Nonostante la condanna, il Semeraro risultava nullatenente, motivo per il quale la ricorrente non riusciva ad ottenere alcun risarcimento.
- In sostanza, nel corso degli ultimi trent'anni, si sono succeduti tutta una serie di avvenimenti che hanno evidentemente sconvolto la ricorrente, non solo da un punto di vista economico, ma anche personale, dovendo far fronte ai debiti contratti dall'ex coniuge, con enormi difficoltà, essendo sola con due figli e potendo contare unicamente sul proprio stipendio. In particolare vi erano le spese per la cura e la crescita dei figli, il pagamento della baby sitter nelle ore in cui la ricorrente doveva recarsi al lavoro, ~~le spese mediche per il figlio secondo genito, che ha sofferto fin dall'infanzia di una grave allergia che ha necessitato di costose cure mediche e di una cura intensiva (tutte a pagamento), Ciste ortopediche varie per leaviglie e ginocchia, anche una visita a Bologna presso lo Spedale Rizzoli, acquisto di plantari ortopedici (tutte spese sempre sostenute dalla ricorrente), spese sostenute per una grave miopia per visite e occhiali da vista, cure dentistiche e ortodontiche, tutte documentate~~ (*doc. 8*). A ciò, si sono aggiunte le spese legali sostenute per i giudizi su descritti e le spese di mantenimento dei due figli nati dal matrimonio, mantenimento sostenuto quasi in via esclusiva dalla ricorrente, atteso che il padre si è sottratto per la maggior parte del tempo alla corresponsione dell'assegno di mantenimento disposta dal Tribunale, da cui la necessità di avviare ulteriori giudizi nel tentativo di recupero del credito (*doc. 9*) e ricorrere a diversi prestiti personali.
- La ricorrente ha altresì sempre cercato di venire incontro a tutte le esigenze dei figli, in particolare del figlio Andrea, che ha molto sofferto l'abbandono del padre. La ricorrente infatti, sosteneva

regolarmente il pagamento del ~~percorso psicoterapico avviato dal figlio~~ presso l'università, delle rette universitarie e tutto quanto necessario per assicurargli un futuro. Ad oggi, infatti, ~~Adrian~~ è fortunatamente autosufficiente da circa due anni.

- Nel mentre l'ex coniuge, a causa del perdurante stato di disoccupazione ed incapacienza, non contribuiva in alcun modo al mantenimento dei figli ed anzi, si rendeva irreperibile ad ogni tentativo di recupero dei crediti, trattenendo indebitamente anche somme a lui affidate quale amministratore del condominio per circa tre milioni delle vecchie lire.
- La ricorrente ha cercato, per quanto possibile, ricorrendo al credito e con l'aiuto di familiari, di estinguere i propri debiti. Con il pensionamento, avvenuto nel 2018 e la conseguente corresponsione del TFS (ammontante a circa €30.000,00), ha saldato parte dei debiti pregressi, nonché pagato le rate di mutuo arretrate, ad oggi in regolare ammortamento.
- La ricorrente risulta infatti proprietaria di un appartamento sito in Brindisi alla ~~via Osanna n.100~~ (doc. 10), gravato da ipoteca volontaria, per il quale ha stipulato mutuo ipotecario con rate trimestrali di € 1.384,88 (doc. 11); l'acquisto della casa di abitazione, avvenuto nel 2008, è stato ed è a tutt'oggi un grosso sacrificio, ma finalizzato ad evitare inutili costi di locazione e ad assicurare alla propria famiglia la stabilità che si era persa con le vicende su descritte.
- Nel novembre del 2019, inoltre, probabilmente a causa dello stato di difficoltà economica in cui versava la ricorrente, quest'ultima riceveva raccomandata da Banca Mediolanum S.p.a. tramite la quale le veniva comunicato che da gennaio 2020 sarebbe stato revocato l'affidamento su conto corrente per € 2.500,00 e la carta di credito per € 1.500,00 (doc. 12). Non solo, l'istituto di credito, rientrava del credito affidato alla ricorrente, trattenendo interamente la pensione di quest'ultima per tre mensilità consecutive e impedendole di effettuare alcuna movimentazione, aggravando definitivamente una situazione economica già disastrosa (doc. 13).
- La costante necessità di denaro per estinguere i debiti pregressi e per provvedere al sostentamento proprio e della propria famiglia ha così portato la ricorrente ad indebitarsi al punto da non riuscire più a sostenere il rimborso dei propri debiti, rendendo così necessario il ricorso ad una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.
- In data 10/05/2023, la ricorrente ha presentato istanza di nomina del Gestore della Crisi all'O.C.C. "I Diritti del Debitore" di Brindisi (doc. 14);
- In data 13.06.2023 è nominato come Gestore della crisi il l'avv. Cristina Surico (C.F. SRCCST81C44C136V) con studio in Laterza (TA), alla via Matera n. 58, pec: surico.cristina@oravta.legalmail.it
- è intenzione della Sig.ra Cavaliere proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e ss. C.C.I.I. (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) ed all'uopo

richiedere che, con il decreto di cui all'art. 70, co.1 CCII, venga disposta la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;

- non sussistono le condizioni soggettive ostative previste dall'art. 69 C.C.I.I.;

* * * * *

Tutto ciò premesso, la Sig.ra Cavaliere, *ut supra* rappresentato e difeso, espone seppur sommariamente i termini del piano che intende proporre precisando che la procedura di cui si intende avvalere è quella della Ristrutturazione dei debiti del Consumatore *ex artt.* 67 ss., C.C.I.I. (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14).

Art. 67, co. 2, lett. a): ELENCO DEI CREDITORI DEL RICORRENTE

I debiti facenti capo al ricorrente (*docc. 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26*) vengono di seguito riassunti:

NOMINATIVO CREDITORE	IMPORTO DEL DEBITO	TIPOLOGIA DEBITO	CAUSE DI PRELAZIONE
INPS ufficiosegreteria.direttoregenerale@postacert.inps.gov.it	€ 23.130,81	Mutuo ipotecario n. 048200900003589	Ipoteca
Agenzia delle Entrate - Riscossione protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it	€ 2.332,60	Importi a ruolo	privilegiato
Agenzia delle Entrate - Riscossione protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it	€ 4.824,13	Importi a ruolo	chirografario
Banca Mediolanum S.p.a. bancamediolanum@pec.mediolanum.it	€ 5.196,61	Fido di conto	chirografario
Sig. Marco Fera marco.fera@pec.it	€ 9.500,00	Prestito del 2010	chirografario
Vivibanca S.p.a. vivibanca@pec.it	€ 6.187,00	Cessione del quinto n. 49233	chirografario
Regione Puglia serviziofinanze.regione@pec.rupar.puglia.it	€ 862,72	Tassa automobilistica	chirografario
Comune di Brindisi ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it	€ 6.281,28	Tassa rifiuti	chirografario

Comune di Putignano Area S.r.l. protocollo@cert.comune.putignano.ba.it areariscossionisrl@pec.it	€ 835,50	Sanzione CdS	chirografario
Spese legali - Unipol Sai lenzi.domenico@coabrindisi.legalmail.it	€ 19.788,03	Spese legali e CTU	chirografario
Equitalia Giustizia S.p.A. legalesocietario@pec.equitaliagiustizia.it	€ 1.554,00	Spese di Giustizia	chirografario
Dott. Matteo Arata aratamatteo@legalmail.it	€ 3.050,00	Consulenza professionale	privilegiato ex art. 2751-bis co. 2, c.c.
TOTALE DEBITI	€ 83.542,68		
Compenso O.C.C.	€ 2.600,00	prededuzione	
Compenso Advisor Legale - Avv. Luca Calò	€ 2.106,96	privilegiato ex art. 2751-bis co. 2, c.c.	
TOTALE COSTI DI PROCEDURA	€ 4.706,96		
TOTALE	€ 88.249,64		

Art. 67, co. 2, lett. b): ELENCO DELLA CONSISTENZA E DELLA COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO DEL RICORRENTE

Il patrimonio del ricorrente è costituito dai seguenti beni:

- Beni immobili:

Come detto in premessa, la ricorrente (come si evince dalla visura catastale- *cf. doc. 10*) è proprietaria di un appartamento facente parte del fabbricato sito alla via ~~Osanna n. 100~~, posto al quarto piano, distinto con il numero interno 15, scala C e composto da tre vani, con annesso posto auto scoperto in via ~~Osanna n. 100~~, interno 6, piano T, il cui valore commerciale dell'immobile è stato stimato rispettivamente in € 95.650,00 come si evince dalla perizia tecnica in possesso della ricorrente (*doc. 27*).

- Beni mobili registrati:

la ricorrente, come risulta dalla visura PRA allegata agli atti (*doc. 28*), risulta essere proprietaria:

- di una Fiat A1, targata BR213991 ed immatricolata in data 27/06/1980, di cui non ha ricordi né il possesso (verosimilmente veniva a lei intestata nel '94 dall'ex marito senza che la ricorrente ne fosse a conoscenza);

Firmato Da: C:\U\I\CA Emmece Da: NAMMIDIAI CA EIDMA C\IAI IEICATA Coric14: 2-408524620202f

Firmato Da: C:\U\ICA Emmecc Da: NAMMIDIAI CA EIDMA C\IAI IEICATA Coric14: 2-4085346202028

Firmato Da: C:\U\I\CA Emmece Da: NAMMIDIAI CA EIDMA C\IAI IEICATA Coric14: 2-408524620202f

Firmata Da: CUI C'U IICA Emocao Da NAMIBIA CA EIDMA CUIAI IEICATA Coricita. 7-408E9A620d0c2f

Firmato Da: C:\Programmi\Microsoft\Outlook\Outlook.exe
 Indirizzo: C:\Programmi\Microsoft\Outlook\Outlook.exe
 Data: 2006/05/24 14:29

Firmato Da: C:\Programmi\Microsoft\Outlook\Outlook.exe
 Indirizzo: C:\Programmi\Microsoft\Outlook\Outlook.exe
 Data: 2006/05/24 14:29

- Firmato Da: C:\U\I\CA Emmece Da: NAMMIDIAI CA EIDMA C\IAI IEICATA Coric14: 2-408524620202f

- in quarto luogo, si propone il pagamento, ristrutturato, dei restanti crediti chirografari nella misura pari circa a **30,73%** ciascuno (30,72990065105352%);
- ciò tramite il versamento di n. 60 rate mensili consecutive di **€ 450.00**; per un totale di complessivi **€ 27.000,00**;

Il tutto, come meglio illustrato nel prospetto che segue:

NOMINATIVO CREDITORE	IMPORTO DEL DEBITO	% di Recovery	PROPOSTA	CAUSE DI PRELAZIONE
INPS	€ 23.130,81	100%	€ 23.130,81 Rimborsati alla scadenza convenuta (art. 67, co. 5, CCII)	Ipoteca
Compenso “I Diritti del Debitore” O.C.C. Brindisi	€ 2.600,00	100%	€ 2600,00	Prededuzione
Compenso Advisor Legale - Avv. Luca Calò	€ 2.106,96	100%	€ 2.106,96	Privilegiato ex art. 2751-bis co. 2, c.c.
Dott. Matteo Arata	€ 3.050,00	100%	€ 3.050,00	Privilegiato ex art. 2751-bis co. 2, c.c.
Agenzia delle Entrate - Riscossione	€ 2.332,60	100%	€ 2.332,60	Privilegiato
Agenzia delle Entrate - Riscossione	€ 4.824,13	30,73%	€ 1.482,45	Chirografario
Banca Mediolanum S.p.a.	€ 5.196,61	30,73%	€ 1.596,92	Chirografario
Sig. Rosa Maria	€ 9.500,00	30,73%	€ 2.919,34	Chirografario
Vivibanca S.p.a.	€ 6.187,00	30,73%	€ 1.901,26	Chirografario
Regione Puglia	€ 862,72	30,73%	€ 265,11	Chirografario
Comune di Brindisi	€ 6.281,28	30,73%	€ 1.930,23	Chirografario

Comune di Putignano	835,50 €	17,68%	147,76 €	835,50 €	30,73%	256,75 €
Spese legali Unipol sai	19.788,03 €	17,68%	3.499,53 €	19.788,03 €	30,73%	6.080,84 €
Equitalia Giustizia S.p.A.	1.554,00 €	17,68%	274,83 €	1.554,00 €	30,73%	477,54 €
TOTALE DEBITO	88.249,64 €		42.952,34 €	88.249,64 €		50.130,81 €

Percentuale soddisfacimento alternativa liquidatoria: 17,68507923147082%

Come premesso, si dà atto che la presente proposta è migliorativa rispetto all'alternativa liquidatoria, in quanto la procedura di liquidazione comporterebbe:

- in primo luogo, la vendita all'asta della proprietà immobiliare della Sig.ra Cavaliere nella quale, dopo solo due tentativi di vendita e conseguenti ribassi d'asta pari al 25%, si partirebbe da una base d'asta di € 53.803,12 con un'offerta minima di € 40.352,34 e dal cui ricavato andrebbero altresì detratti i costi di procedura stimabili forfettariamente in circa € 10.000,00; sicché si stima una più probabile utilità per i creditori pari a circa € 30.352,34 (salvo ulteriori ribassi d'asta o maggiori costi di procedura);
- in secondo luogo, sebbene all'interno del prospetto sull'alternativa liquidatoria sia stata indicato l'ammontare di un'eventuale trattenuta sulla pensione per i tre anni di durata della procedura liquidatoria, è tuttavia ben più probabile che non potrà aggiungersi la quota di pensione stimata, tenuto conto che, in caso di vendita di abitazione, alle spese di sostentamento dovranno aggiungersi il costo di un canone di locazione.

Pertanto, anche in caso di contestazioni da parte dei creditori (ammissibili solo nel caso in cui abbiano correttamente valutato il merito creditizio del debitore ex art. 69, co. 2, CCII), la proposta avanzata dal ricorrente può essere comunque omologata dal giudice *ex art. 70, co. 9, C.C.I.I.*, il quale, come noto, stabilisce che *“Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che comunque il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.”*

* * *

Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso,

CHIEDE

All'Ill.mo Tribunale adito:

- 1) In via preliminare:
 - verificata l'ammissibilità della proposta e del piano, di disporre con decreto la pubblicazione degli stessi in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori, ai sensi dell'art. 70, co. 1 C.C.I.I.;

- 25) Preventivo OCC;
- 26) Nota specifica Avv. Luca Calò;
- 27) Perizia tecnica immobile Brindisi, via Osanna 100;
- 28) Visura PRA nominativa attuale;
- 29) Estratto conto corrente Intesa Sanpaolo al 31.12.2024;
- 30) Autocertificazione atti dispositivi ultimi 5 anni;
- 31) Dichiarazione dei redditi ultimi tre anni;
- 32) Cedolini pensione
- 33) Autocertificazione spese di sostentamento

Con riserva di produrre ulteriore documentazione utile ai fini della presente procedura.

Lecce, 29.09.2025

Avv. Luca Calò



TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE PROCEDURE CONCURSUALI
ALL'ILL.MO GIUDICE

Organismo di Composizione della Crisi da Sovra Indebitamento
I Diritti del Debitore Brindisi Segretariato Sociale Comune di San Michele Salentino

Iscritto al n. 341 della Sezione A del Registro Organismi Ministero della Giustizia

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL
CONSUMATORE

Art. 67 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14

INDICE

1. Dati generali e dichiarazioni gestore della crisi
2. Premesse e normativa di riferimento
3. Esame dei requisiti oggettivi e soggettivi
4. Relazione ex art. 68 D.lgs. 14/2019: struttura e contenuti obbligatori .
5. Cause dell'indebitamento e situazione personale debitoria
6. Composizione del nucleo familiare
7. Redditi, spese, situazione patrimoniale
8. Indice di sostenibilità finanziaria e analisi dei finanziamenti
9. Atti di straordinaria amministrazione ultimi 5 anni
10. Valutazione della completezza e attendibilità della documentazione
11. Valutazione alternativa liquidatoria e convenienza del piano
12. Tabella riepilogativa pagamenti e creditori
13. Prospetto dettagliato piano di ristrutturazione e pagamento rate
14. Elenco documentazione allegata
15. Conclusioni, attestazione e richiesta di omologa .
16. Tabelle e prospetti dettagliati (allegati)

Gestore designato: **Avv. Cristina SURICO SRCCST81C44C136V** con studio professionale alla Via Matera n.58 Laterza (TA) surico.cristina@oravta.legalmail.it.

Organismo delegato: **I Diritti del Debitore Brindisi Segretariato Sociale Comune di San Michele Salentino**, iscritto al n. 341 del Registro Organismi del Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile, secondo le previsioni dell' Art. 3 del DM 202 24 settembre 2014. -Registro degli affari Organismo: Procedura n. 8 del 10/05/2023 Compenso Organismo: Euro 3.600,00.

Debitore istante: **Cavaliere Giuseppina Raffaella**, nato/a a Peterborough (Regno Unito) il 21/05/1957 Cod. Fisc. CVLGPP57E61Z114U res.te in Brindisi, ~~Via O. Quarta n. 7~~ Legale del richiedente: **Avv. Luca Calo'** (C.F. CLALCU79R30E506T; PEC: avv.lucacalo@pec.it; fax: 02.36554719) studio in Lecce, via O. Quarta, n. 7.

Tipo di Procedura: Piano di Ristrutturazione debiti del Consumatore Art. 67 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14

Dichiarazioni Gestore della Crisi

Il sottoscritto Avv. Surico Cristina dichiara ed attesta preliminarmente:

- di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c. e comunque in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza della propria neutralità o imparzialità;
- di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e di non avere, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore istante ovvero di avere partecipato ad organi di amministrazione o di controllo dello stesso;
- di aderire ed osservare il Regolamento ed il Codice Etico dell'Organismo I Diritti del Debitore Segretariato Sociale Comune di San Michele Salentino;
- che non sussistono, riguardo alla sua persona, condizioni d'incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- che non si trova in situazioni di conflitto d'interesse.

L'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento e per esso il sottoscritto Gestore della Crisi incaricato, ha provveduto, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, a dare comunicazione, entro i sette giorni dal conferimento dell'incarico, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

Nello specifico sono state inviate comunicazioni ex art. 68 (comma 4) e 76 (comma 4) del D.Lgs. 12.01.2019 n. 14 e s.m.i. ai creditori ai seguenti indirizzi pec:

ENTE CREDITORE	INDIRIZZO PEC
Organismo di Composizione della Crisi da Sovra Indebitamento I Diritti del Debitore Brindisi Segretariato Sociale Comune di San Michele Salentino	idirittideldebitore.brindisipec.it
INPS	ufficiosegreteria.direttoregenerale@postacert.inps.gov.it
Agenzia delle Entrate - Riscossione	protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Banca Mediolanum S.p.a.	bancamediolanum@pec.mediolanum.it
Sig. Fiera Marco	marco.fiera@pec.it
Vivibanca S.p.a.	vivibanca@pec.it
Regione Puglia	serviziofinanze.regione@pec.rupar.puglia.it
Comune di Brindisi	ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it
Comune di Putignano	protocollo@cert.comune.putignano.ba.it
Area S.r.l. (per Comune di Putignano)	areariscossionisrl@pec.it
Spese legali - Unipol Sai	lenzi.domenico@coabrindisi.legalmail.it/ unipol@pec.unipol.com
Equitalia Giustizia S.p.A.	legalesocietario@pec.equitaliagiustizia.it

ENTE CREDITORE	INDIRIZZO PEC
Dott. Matteo Arata	aratamatteo@legalmail.it

PREMESSO

- che la Signora Cavaliere Giuseppina Raffaella, nata a Peterborough (Regno Unito) il 21/05/1957 Cod. Fisc. CVLGPP57E61Z114U residente in Brindisi, ~~ex-Occidente~~, rappresentata e difesa dall' Avv.to Luca Calò CLALCU79R30E506T pec: avv.lucacalo@pec.it, per porre rimedio allo stato di sovra indebitamento in cui versano, hanno presentato, all'Organismo di Composizione della Crisi I Diritti del Debitore Brindisi Segretariato Sociale Comune di San Michele Salentino, istanza per un Piano di un Piano di Ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi dell'art. 67 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14.
- L'istanza è stata iscritta al Registro informatico in data 10/05/2023 al n. 8.
- che l'istante intende avvalersi dei benefici dell'art. 67 comma 1 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14: *"Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovra indebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti in qualsiasi forma"*.

RASSEGNA LA SEGUENTE

RELAZIONE EX ART. 67 DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019, n. 14

PIANO RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL CONSUMATORE

La scrivente, dopo avere esaminato la documentazione raccolta ad esito delle indagini esperite, ha convocato l'istante per avere le informazioni necessarie all'istruzione del procedimento ed ha redatto l'allegato verbale di ascolto.

A) Elenco documenti esaminati RICORSO, procura alle liti, contributo unificato con i seguenti allegati:

N.	Descrizione Allegato
1	Carta d'identità
2	Certificato di residenza e stato di famiglia
3	Documenti debitoria
4	Querela e condanna penale ex marito
5	Ricevuta istituto vendite giudiziarie
6	Sentenza di condanna Semeraro
7	Documentazione sanitaria figlio
8	Ricorso assegno divorzile
9	Visura catastale
10	Contratto di mutuo ipotecario
11	Revoca affidamento Banca Mediolanum
12	Estratti conto 2019/2020 Banca Mediolanum
13	Istanza di nomina Gestore della crisi OCC "I Diritti del Debitore"
14	Situazione debitoria Agenzia delle Entrate - Riscossione
15	Precisazione del credito Banca Mediolanum S.p.a.
16	Precisazione del credito Findomestic estinzione debitoria
17	Autodichiarazione credito Fiera Marco
18	Piano di ammortamento Vivibanca S.p.a.
19	Situazione debitoria Comune di Brindisi
20	Situazione debitoria Comune di Putignano
21	Nota precisazione credito spese legali Unipol
22	Recupero credito Corte d'Appello
23	Credito professionale Dott. Matteo Arata
24	Preventivo OCC
25	Nota specifica Avv. Luca Calò

N.	Descrizione Allegato
26	Perizia tecnica immobile Brindisi, via Osanna 100
27	Valori OMI
28	Visura PRA nominativa attuale
29	Estratto conto corrente Intesa Sanpaolo al 31.12.2024
30	Autocertificazione atti dispositivi ultimi 5 anni
31	Dichiarazione dei redditi ultimi tre anni
32	Cedolini pensione
33	Autocertificazione spese di sostentamento

B) Cartolarizzazione dei crediti con le relative risposte da parte di questo gestore della crisi nominato.

L'istante ha prodotto l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare: il nucleo familiare è composto da n.1 persone, le persone fiscalmente a carico sono n. 0.

Analisi dei requisiti oggettivi di accesso ai benefici al Codice della Crisi e dell'insolvenza Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14

L' Art. 1 comma 1 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 **disciplina l'ambito applicato del nuovo codice della Crisi e dell'insolvenza:**

"Il presente codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppi di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici.

L'ambito applicativo delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento è definito dell' Art. 65 comma 1, del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14. : *"I debitori di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX";*

L' Istante, sig.ra CAVALIERE Giuseppina Raffaella è un consumatore, attualmente pensionata e si trova in stato di sovraindebitamento.

L' Art. 2 comma 1 lettera e), del citato Decreto Legislativo, definisce il "consumatore" come:

la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore.

L' Art. 2 comma 1 lettera c), del citato Decreto Legislativo, definisce il "sovraindebitamento" come:

"sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

L' Art. 2 comma 1 lettera a), del citato Decreto Legislativo, definisce lo stato di "crisi" come:

"lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi;"

L' Art. 2 comma 1 lettera b), del citato Decreto Legislativo, definisce l' "insolvenza" come:

"lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;"

L'istante è in stato di sovraindebitamento in quanto il flusso di cassa prospettico, derivanti dal reddito percepito, dedotto quando necessario al fabbisogno familiare, è *"inadeguato a far fronte alle obbligazioni assunte nei successivi 12 mesi.*

Lo stato di insolvenza è inoltre acclarato dalle inadempienze in corso.

Il Consumatore, istante sig.ra Cavaliere Giuseppina Raffaela

- a. NON è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda;
- b. NON ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- c. NON ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

L'istante, come autocertificato, non è stato "esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda" né ha "beneficiato dell'esdebitazione per due volte".

Per la verifica sull'ammissibilità dell'istanza, particolare rilievo ha assunto la valutazione se il debitore "ha determinato la situazione di sovraindebitamento o lo stato di sovra indebitamento sia stato determinato con colpa grave, malafede o frode".

Come richiamato dalla Suprema Corte di Cassazione (I^a sezione, 27 luglio 2023 n. 22890), con il novellato art. 69 co. 1, il nuovo Codice muta il criterio di valutazione della "meritevolezza" come prima previsto dall'art. 12 bis co 3 della l. 3/2012.

La precedente condizione soggettiva ostativa "che il giudice potesse omologare il piano soltanto in presenza del requisito della «meritevolezza», quando potesse escludersi che il consumatore avesse assunto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero avesse colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali", è stata quindi abrogata e sostituita da un unico criterio ostativo "quando la situazione di sovraindebitamento è stata determinata con colpa grave, malafede o frode".

Venuti meno i precedenti criteri di valutazione, che facevano riferimento ad un apprezzamento "statico" riferito alla meritevolezza data di assunzione del debito, con il nuovo art. 69 co. 1, la valutazione sulle condizioni ostative, viene fatta sull' "insorgenza del sovra indebitamento nel suo formarsi dinamico e non il comportamento tenuto dal sovra indebitato in occasione della singola assunzione del debito".

La verifica, "al fine di accertare lo stato di colpa", non è stata quindi limitata al momento dell'assunzione del debito ma allo sviluppo dinamico del sovra indebitamento anche in "relazione ai molteplici fattori" che ne hanno determinato la formazione.

In tale senso il Tribunale di Torino (21/03/2023), quando il "sovraindebitamento è dipeso dalla stipulazione di una serie di contratti di finanziamento c.d. a catena, ritenuta l'unica soluzione per acquisire una liquidità sufficiente a ripianare l'esposizione debitoria pregressa, divenuta nel frattempo insostenibile" "ricorso al credito non può essere reputato colposo, poiché il debitore risulta aver agito non con grave negligenza o imperizia - le quali richiedono pur sempre un margine di manovra e di scelta tra più opzioni possibili - ma per necessità: la stipulazione di finanziamenti cd. a catena, sebbene rivelatasi fallimentare sul piano oggettivo e strategico, risulta in questo caso giustificata sul piano soggettivo, proprio perché, nell'ottica del debitore ed alla luce del grado di consapevolezza in concreto da questi esigibile, era percepito ex ante come l'unico mezzo per liberarsi dai vincoli obbligatori divenuti opprimenti a causa di fatti imprevedibili, ed ottenere, così, un ritorno in bonis". Per concludere, in relazione alle previsioni di cui all'art. 69 co 1, stante le considerazioni su esposte ed esperiti i relativi accertamenti, si ritiene che l'istanza sia ammissibile ed il sovra indebitato vada ritenuto "meritevole".

Verificato e premesso che

- l'art. 65 del Codice della Crisi (d'ora in avanti CCII) consente al debitore in stato di sovra-indebitamento di presentare al tribunale competente una proposta risoluzione della crisi da sovraindebitamento;
- la signora CAVALIERE GIUSEPPINA RAFFELA nata il 21/05/1957 in PETERBOROUGH (REGNO UNITO) - C.F. CVLGPP57E61Z114U, residente in Brindisi (Br) alla via OSANNA N. 100, coadiuvata ed assistita dal proprio avvocato in qualità di Advisor Legale Avv. CALO' Luca ha deciso di risolvere la propria situazione di sovra-indebitamento, presentando e sottoponendo all'approvazione dei creditori una proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- l'O.C.C. "I Diritti del Debitore - Segretariato Sociale Comune di Brindisi - San Michele Salentino" ha nominato la sottoscritta quale gestore della crisi nel procedimento **Procedura n. 8** del 10/05/2023
- in pari data la sottoscritta ha accettato l'incarico;
- il ricorrente si trova in una situazione di sovra-indebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. c), CCII ossia: "lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre

- 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- il debitore presenta i requisiti dimensionali che non eccedono i limiti di cui all'art. 2 comma 1, lett. d), numero 1), 2), 3);
 - non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Titolo IV, capo II del CCII;
 - ai fini dell'ammissibilità della domanda di piano di ristrutturazione ex art. 69 comma 1 CCII, il ricorrente:
 - non ha beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti la domanda;
 - non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
 - non risulta che abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
 - l'O.C.C. *I Diritti del Debitore - Segretariato Sociale Comune di Brindisi - San Michele Salentino* è costituito nel circondario del Tribunale di Brindisi, competente ai sensi dell'art. 27 comma 2 CCII.

Tutto ciò premesso e verificato, espone la seguente

RELAZIONE

L'art. 68 comma 2 del CCII, richiede che unitamente alla proposta presentata dai debitori debba essere allegata, tra l'altro, l'attestazione sulla fattibilità della proposta depositata ed una relazione particolareggiata contenente:

- A) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- B) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- C) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- D) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- E) la eventuale valutazione del merito creditizio.

La presente relazione, redatta ai sensi dell'art. 68 D.lgs. 14/2019:

è stata predisposta ai soli fini della normativa sopra citata e non potrà essere utilizzata, neppure in parte, per scopi differenti;

è stata effettuata in base ai dati fiscali, delle banche dati ed alle informazioni acquisite dai ricorrenti/debitori, nonché attraverso operazioni di cartolarizzazione del credito.

A) L'INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DELLA DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI;

1) SULLE CAUSE DI INDEBITAMENTO E SULL'INCAPACITA' DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE:

La Sig.ra Giuseppina Raffaella Cavaliere si trova attualmente in una situazione di crisi da sovraindebitamento, causata da un persistente squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio immediatamente liquidabile disponibile per farvi fronte, il che comporta notevoli difficoltà nel soddisfare i propri impegni debitori.

Tale squilibrio è documentato nella documentazione allegata agli atti che evidenzia l'esistenza di debiti principalmente derivanti da prestiti personali richiesti nel corso degli anni, ai quali la ricorrente non riesce più a far fronte per le motivazioni che si andranno a illustrare.

L'attuale crisi da sovraindebitamento è stata determinata da una serie di eventi personali e familiari, iniziati durante la procedura di separazione avviata all'inizio degli anni '90. In tale contesto, la ricorrente ha scoperto, con grande sorpresa, l'esistenza di debiti accumulati dal coniuge a sua insaputa, il quale gestiva una concessionaria d'auto e aveva contratto debiti per oltre venticinque milioni delle vecchie lire. In particolare, il marito ha accumulato debiti per circa dieci milioni delle vecchie lire presso la Banca del Salento, dove aveva un conto corrente cointestato con la ricorrente. Di conseguenza, la Banca ha agito nei confronti della ricorrente in qualità di coobbligata, essendo il coniuge incapiente.

In aggiunta, l'ex consorte ha emesso cambiali a favore di terzi (circostanza appresa casualmente) per un ammontare di dodici milioni delle vecchie lire a nome della ricorrente, apponendo una firma falsa, come accertato dall'autorità giudiziaria in seguito a un apposito procedimento avviato dalla ricorrente dinanzi al Tribunale di Brindisi, per il quale si produce documentazione (doc. 5). Tali eventi hanno chiaramente sconvolto la scrivente e i due figli, non solo dal punto di vista economico, ma anche personale, fino al divorzio avvenuto nel 1994.

Nel corso degli ultimi trent'anni, la ricorrente ha dovuto affrontare le difficoltà legate ai debiti contratti dal coniuge, operando con enormi sacrifici, essendo rimasta sola con due figli e contando unicamente sul proprio stipendio. Le spese per la cura e l'educazione dei figli, incluse le spese mediche per il ~~secondogenito~~, che ha ~~sofferto di una grave allergia necessitante~~ costose cure, visite ortopediche e acquisto di plantari ortopedici, hanno ulteriormente aggravato la situazione finanziaria della ricorrente. Si sono inoltre sommate le spese legali per i procedimenti sopra menzionati e il mantenimento dei due figli, sostenuto quasi esclusivamente dalla ricorrente, dato che il padre ha frequentemente omesso di versare l'assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale, costringendo la ricorrente a intraprendere ulteriori azioni legali per il recupero dei crediti e ad accedere a prestiti personali.

Nel mentre, l'ex coniuge, a causa di una prolungata disoccupazione e incapacienza, non ha contribuito in alcun modo al mantenimento dei figli e si è reso irreperibile, trattenendo indebitamente somme a lui affidate in qualità di amministratore del condominio per circa tre milioni delle vecchie lire. La ricorrente ha, per quanto possibile, cercato di onorare i debiti contratti, ricorrendo al credito e al supporto di familiari. Con il pensionamento avvenuto nel 2018 e il conseguente pagamento del TFS (circa € 30.000,00), ha saldato parte dei debiti pregressi e ha regolarizzato le rate di mutuo arretrate, attualmente in corso di ammortamento. La ricorrente risulta proprietaria di un appartamento situato in Brindisi alla ~~via Ossana, 200~~, gravato da ipoteca volontaria, per il quale ha stipulato un mutuo ipotecario con rate trimestrali di € 1.384,88. L'acquisto dell'abitazione, avvenuto nel 2008, ha rappresentato un significativo sacrificio, finalizzato a evitare costi di locazione e garantire stabilità alla propria famiglia, compromessa dalle vicende sopra descritte.

La costante necessità di liquidità per estinguere i debiti pregressi e provvedere al sostentamento proprio e della propria famiglia ha condotto la ricorrente a un indebitamento tale da non poter più sostenere il rimborso dei propri debiti, rendendo pertanto necessaria l'attivazione di una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.

2)SULLA DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI E DEBITORIA PENDENTE

Riguardo alla diligenza prestata dall'istante nell'adempiere alle proprie obbligazioni, la scrivente ha potuto constatare, grazie all'accesso agli archivi dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, della Banca d'Italia e della CRIF, nonché dalle risposte alle PEC di cartolarizzazione inoltrate ai creditori, che, avuto riguardo alla situazione reddituale, agli atti di disposizione compiuti negli ultimi anni e all'intera situazione debitoria, la condizione di sovraindebitamento risulta riconducibile prevalentemente a fattori esogeni rispetto alla volontà del debitore.

DEBITORIA

Descrizione della situazione debitoria

La Sig.ra Cavaliere si trova in stato di crisi da sovraindebitamento a causa di:

Debiti accumulati dal coniuge in passato (tra cui cambiali firmate a sua insaputa, debiti bancari, debiti verso terzi, spese legali dovute a giudizi per il recupero crediti e controversie familiari).

Debiti maturati per esigenze familiari, mantenimento dei figli, cure sanitarie, acquisto della casa familiare e necessità di sostenere spese senza il contributo dell'ex coniuge.

Pagamento rate mutuo arretrate, fido bancario, cessione del quinto, tributi locali, spese legali e consulenze professionali, sanzioni amministrative, e importi a ruolo.

La situazione si è aggravata con:

La revoca di affidamenti bancari.

L'impossibilità di utilizzare il conto corrente per tre mesi consecutivi a causa di trattenute bancarie.

Ricorso a prestiti personali e all'aiuto di familiari per il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie.

Necessità di una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento per fronteggiare l'incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte.

PER UN TOTALE
euro 88.249,64 (s.e.o.)

In particolare, la ricorrente ha sempre improntato la propria condotta a criteri di correttezza e buona fede, assumendo obbligazioni al solo fine di far fronte alle esigenze familiari e di adempiere ai debiti pregressi, molti

ENTE CREDITORE	IMPORTO (€)	OGGETTO	GRADO DI PRIVILEGIO
INPS	24.467,51	Mutuo ipotecario n. 048200900003589	Ipoteca
Agenzia Entrate-Riscossione	7.156,73 di cui euro 2.332,60 in privilegio ed euro in 4824,13 in chirografario	Importi a ruolo	Privilegiato/Chirografario
Banca Mediolanum S.p.a.	5.196,61	Fido di conto	Chirografario
Sig. Fiera Marco	9.500,00	Prestito del genero	Chirografario
Vivibanca S.p.a.	6.456,00	Cessione del quinto n. 49233	Chirografario
Regione Puglia	862,72	Tassa automobilistica	Chirografario
Comune di Brindisi	81,28	Tassa rifiuti	Chirografario
Comune PUTIGNANO	835,50	Sanzione CdS	Chirografario
Spese legali - Unipol Sai	19.788,03	Spese legali e CTU	Chirografario
Equitalia Giustizia S.p.A.	1.554,00	Spese di giustizia	Chirografario
Dott. Matteo Arata	3.050,00	Consulenza professionale	Privilegiato ex art. 2751-bis co.2 c.c.
Compenso O.C.C.	2.600,00	Compenso organismo crisi	Prededuzione
Compenso Advisor Legale - Avv. Calò	2.106,96	Compenso legale	Privilegiato ex art. 2751-bis co.2 c.c.

dei quali contratti dall'ex coniuge a sua insaputa o comunque derivanti da vicende familiari straordinarie e imprevedibili. Dall'analisi della documentazione prodotta e delle informazioni acquisite, emerge che:

- la ricorrente non ha compiuto atti di straordinaria amministrazione o di disposizione del patrimonio negli ultimi cinque anni, come da autocertificazione agli atti;
- ha sempre adempiuto puntualmente agli obblighi assunti, in particolare alle rate del mutuo ipotecario garantito da INPS, risultando in regolare ammortamento;
- il ricorso al credito si è reso necessario esclusivamente per esigenze legate al sostentamento proprio e della propria famiglia, nonché per far fronte a situazioni di emergenza e di necessità, come comprovato dalle spese sostenute per la salute dei figli, per il mantenimento, nonché per la gestione della casa familiare;
- la ricorrente ha destinato le proprie disponibilità economiche (in particolare il TFS percepito al momento del pensionamento) prioritariamente al saldo di debiti pregressi e al pagamento delle rate di mutuo, agendo con la massima trasparenza e tracciabilità nei movimenti bancari;
- le condizioni di difficoltà sono state aggravate da eventi non imputabili alla volontà della ricorrente, quali la revoca degli affidamenti bancari e la trattenuta integrale della pensione da parte dell'istituto di credito, la

- non emergono, dagli accertamenti svolti presso le banche dati pubbliche e private, né atti di frode, né comportamenti dolosi o gravemente colposi, ma solo una gestione del credito coerente con la situazione reddituale e patrimoniale del debitore.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che la situazione di sovraindebitamento non sia stata provocata dalla volontà della ricorrente, bensì sia la conseguenza di una serie di eventi estranei al suo controllo e di sopravvenute condizioni di oggettiva difficoltà economica, fronteggiate sempre con la massima responsabilità e trasparenza.

Dall'esame del certificato anagrafico allegato, risulta che la Sig.ra Giuseppina Raffaella Cavaliere è attualmente divorziata e costituisce un nucleo familiare monopersonale, essendo l'unica componente dello stesso.

Tale situazione familiare, caratterizzata dall'assenza di altri conviventi o soggetti a carico, incide direttamente sulla valutazione della capacità reddituale e della sostenibilità del piano, in quanto tutte le risorse economiche disponibili sono esclusivamente destinate al proprio mantenimento e alle esigenze primarie della debitrice. La posizione di separata e poi divorziata, senza supporto economico da parte dell'ex coniuge, ha determinato nel tempo un ulteriore aggravio delle condizioni socio-economiche della ricorrente, costretta a far fronte in autonomia a tutte le obbligazioni assunte e alle spese necessarie per il proprio sostentamento.

La composizione del nucleo familiare è, quindi, così definita:

REDDITI.

L'analisi delle ultime dichiarazioni dei redditi conferma una situazione reddituale stabile, sebbene negli ultimi anni si sia registrato un lieve incremento dovuto a corrisposizioni una tantum (TFS). Le dichiarazioni 730 evidenziano i seguenti dati:

<u>Dichiarazione</u>	<u>Anno d'imposta</u>	<u>Reddito imponibile (€)</u>	<u>Reddito netto (€)</u>
730/2025	2024	24.896,00	20541,00
730/2024	2023	23.6211,00	19182,00
730/2023	2022	26.684,00	21665,00
730/2022	2021	21.928,00	19065,00

Gli ultimi 4 cedolini pensione (maggio-giugno-luglio- agosto 2025)

Le risorse economiche disponibili sono destinate esclusivamente al proprio sostentamento e alle spese necessarie a garantire una dignitosa sussistenza, oltre che all'adempimento delle obbligazioni assunte, ivi compresa la rata mensile del mutuo ipotecario che viene regolarmente corrisposta pari ad euro 461,63.

Le spese autocertificate dall'istante sono le seguenti.

Spese per generi alimentari e cura della casa: € 200,00

Spese condominiali: € 50,00

Spese per bollette ed utenze: € 150,00
Spese per il trasporto: € 100,00
Spese per abbigliamento e igiene personale: € 100,00
Spese sanitarie: € 50,00
Rata mutuo in continuità: € 461,63
Somma totale: € 1.111,63

Preme precisare che la spesa mensile sostenuta dall'istante appare perfettamente in linea con il fabbisogno mensile normativamente previsto per un nucleo familiare composto da una persona, e pari , come nel caso in trattazione, a circa € 808,02 (parametro Assegno Sociale aumentato della metà, pari ad € 808,02 per il parametro scala di equivalenza n. 1 componenti nucleo familiare ISEE, DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, 2,46).

Altresì, tale spesa risulta in linea – se non addirittura inferiore – rispetto agli ultimi dati pubblicati dall'ISTAT circa la spesa media mensile delle famiglie italiane per l'anno 2023, come da pubblicazione ufficiale (<https://www.istat.it/it/archivio/289383>).

Si evidenzia che la situazione reddituale dell'istante, pur garantendo la copertura delle spese primarie, non consente di far fronte regolarmente agli impegni assunti con i creditori, determinando l'attuale situazione di crisi da sovraindebitamento.

Dall'esame della documentazione allegata e delle visure catastali e ipotecarie acquisite, la composizione patrimoniale della Sig.ra Giuseppina Raffaella Cavaliere può essere così dettagliata:

Beni mobili registrati .

Allo stato attuale, non risultano intestati all'istante beni mobili registrati (ad esempio, autovetture, motocicli, natanti o altri mezzi soggetti a registrazione presso pubblici registri), come da risultanze ACI/PRA e dichiarazioni dell'istante.

Conti correnti, carte, rapporti assicurativi, altri rapporti finanziari:

L'istante risulta titolare di un conto corrente bancario/postale utilizzato per l'accredito della pensione INPS, sul quale sono attive le principali utenze e la domiciliazione della rata del mutuo.

Non risultano altri rapporti bancari o finanziari attivi, né polizze assicurative di risparmio o investimento.

Tutti i rapporti sono stati regolarmente dichiarati e documentati agli atti.

Estratto conto bancario di Intesa Sanpaolo relativo al conto corrente n. 66440/1000/00011685 intestato a Cavaliere Giuseppina Raffaella, con filiale di appoggio a Brindisi. Il periodo di riferimento va dal 31/12/2024 al 31/03/2025.

Sono presenti i seguenti elementi principali:

- Saldo iniziale: +317,37 €
- Totale accrediti: +179,73 €
- Totale addebiti: -188,00 €
- Saldo finale: +309,10 €
- Giacenza media anno 2024: 356,76 €

Estratto conto riguarda il conto corrente ordinario n. 001 1384361-9 intestato a Cavaliere Giuseppina Raffaella presso la sede di Basiglio di Banca Mediolanum, per l'arco temporale dal 2019 al primo semestre 2020.

- Saldo finale al 31/12/2019: € 3.215,52
- Giacenza media 2019 (ai fini imposta di bollo): € 2.652,13
- Giacenza media 2019 : € 1.110,18
- Saldo finale al 31/03/2020: € 2.009,05
- Giacenza media al 31/03/2020: € 2.031,30

Beni immobili:

La Sig.ra Cavaliere risulta proprietaria esclusiva dei seguenti beni immobili siti nel Comune di Brindisi:

Indirizzo	Foglio	Numero	Sub	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie	Rendita Catastale (€)
Via Osanna n. 100, Scala C, Interno 15, Piano 4	193	1863	60	A/3	3	5 vani	93 m²	477,72
Via Osanna n. 100, Interno 6, Piano T	193	1863	70	C/6	1	15 m²	15 m²	37,96

La proprietà degli immobili risulta per la quota intera (1/1) in capo all'istante.

Formalità gravanti sugli immobili:

Atto di acquisto per compravendita del 28/03/2008, trascritto il 15/04/2008 (Reg. Part. 5645, Reg. Gen. 7779).

Iscrizione ipotecaria volontaria a favore dell'INPS, derivante da concessione di mutuo, iscritta il 17/09/2009 (Reg. Part. 3108, Reg. Gen. 17249), a garanzia del finanziamento ipotecario in ammortamento.

Valore di mercato

La ricorrente (come si evince dalla visura catastale in allegato) è proprietaria di un appartamento facente parte del fabbricato sito alla via ~~Osanna n.106~~, posto al quarto piano, distinto con il numero interno 15, scala C e composto da tre vani, con annesso posto auto scoperto in via Osanna n.106, interno 6, piano T, il cui valore commerciale dell'immobile è stato stimato rispettivamente in € 95.650,00 (incluso il posto auto). come si evince dalla perizia tecnica in atti a firma del geometra Vito Tondo , datata 20 settembre 2025

Il patrimonio immobiliare dell'istante risulta gravato da ipoteca volontaria a garanzia del mutuo ipotecario contratto con l'INPS, in regolare ammortamento.

4) L'INDICAZIONE DELLA EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI;

Allo stato, sulla base della documentazione acquisita, delle risultanze emerse dalle visure dei registri pubblici e delle informazioni fornite dall'istante, non risultano atti dispositivi o di straordinaria amministrazione compiuti dall'istante che siano stati oggetto di specifica impugnativa, contestazione o azione revocatoria da parte dei creditori, né risultano pendenti giudizi promossi a tal fine.

L'istante ha altresì dichiarato di non aver posto in essere, negli ultimi cinque anni, atti in frode ai creditori o atti suscettibili di essere dichiarati inefficaci ai sensi della vigente normativa concorsuale. Anche a seguito dell'attività di verifica svolta presso le banche dati pubbliche e delle comunicazioni ricevute dai creditori in sede di cartolarizzazione, non sono emersi elementi idonei a far ritenere la sussistenza di atti impugnati o in relazione ai quali siano state avanzate contestazioni formali da parte degli aventi diritto.

Pertanto, alla data di presentazione della proposta di ristrutturazione, si conferma la totale assenza di atti impugnati dai creditori ex art. 69, comma 1, del D.lgs. 14/2019.

5) INDICAZIONE DEGLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI.

A seguito dell'esame della documentazione prodotta, delle risultanze acquisite presso i pubblici registri e delle dichiarazioni rese dall'istante, si attesta che, nel quinquennio antecedente la presentazione della presente proposta di ristrutturazione dei debiti, la Sig.ra Giuseppina Raffaella Cavaliere non ha posto in essere atti dispositivi di straordinaria amministrazione relativi al proprio patrimonio immobiliare o mobiliare né ha effettuato operazioni suscettibili di pregiudicare la par condicio creditorum.

In particolare, l'istante ha reso apposita autocertificazione - allegata agli atti - con la quale dichiara, sotto la propria responsabilità, di non aver compiuto negli ultimi cinque anni atti di alienazione, donazione, costituzione di vincoli di destinazione, rinuncia a diritti, concessione di garanzie reali o personali, né altre operazioni di particolare rilievo economico o patrimoniale che rientrino nella nozione di straordinaria amministrazione ai sensi della vigente normativa concorsuale.

L'attività di verifica svolta dal gestore della crisi, mediante accesso alle banche dati pubbliche, consultazione delle visure catastali e ipotecarie, e analisi delle informazioni trasmesse dai creditori in sede di cartolarizzazione, ha confermato l'inesistenza di atti di straordinaria amministrazione posti in essere dall'istante nel periodo di riferimento.

Pertanto, alla data della presente attestazione, non risultano atti di straordinaria amministrazione compiuti dall'istante negli ultimi cinque anni, né atti suscettibili di essere dichiarati inefficaci o revocabili nell'ambito della procedura di composizione della crisi.

6) LA VALUTAZIONE SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA, NONCHÉ SULLA CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALL' LIQUIDATORIA.

Nell'espletamento del proprio incarico, la scrivente ha analizzato in modo puntuale e sistematico tutta la documentazione allegata alla proposta di accesso alla procedura di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, unitamente all'ulteriore documentazione acquisita tramite accesso alle banche dati pubbliche e private, tra cui: Anagrafe Tributaria, sistemi di informazioni creditizie (CRIF, Centrale dei Rischi Banca d'Italia, CAI), Camera di Commercio, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione.

La verifica della posizione debitoria complessiva della ricorrente è stata condotta mediante la consultazione incrociata delle dichiarazioni rese dal debitore, dei riscontri ottenuti a seguito delle cartolarizzazioni PEC

indirizzate ai principali enti creditori e stakeholder, nonché tramite la raccolta e l'analisi di tutta la documentazione giustificativa a corredo del piano (certificati anagrafici, visure catastali e ipotecarie, estratti conto, attestazioni di debito, dichiarazioni dei redditi, cedolini pensione, contratti di mutuo e finanziamento, comunicazioni degli enti pubblici e privati, certificati CRI/CRIF/CAI).

L'attività istruttoria svolta consente di affermare che la documentazione prodotta è, nel suo insieme, completa, coerente e attendibile, consentendo una ricostruzione trasparente ed esaustiva della situazione patrimoniale, reddituale e debitoria dell'istante, nonché delle cause che hanno condotto allo stato di sovraindebitamento.

Per quanto attiene alla valutazione di convenienza della proposta rispetto alla soluzione liquidatoria, si evidenzia che il piano presentato garantisce una soddisfazione dei creditori superiore a quella che si conseguirebbe in ipotesi di liquidazione giudiziale del patrimonio: il valore stimato dei beni immobili, al netto dei gravami ipotecari e delle spese di procedura, non sarebbe infatti sufficiente a soddisfare integralmente le pretese creditorie, mentre la prosecuzione del piano consente la continuità nel pagamento delle obbligazioni garantite, la tutela dell'abitazione principale e la distribuzione di risorse anche ai creditori chirografari, in misura maggiore rispetto alla ripartizione pro-quota derivante dalla liquidazione.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che la documentazione allegata sia idonea a rappresentare in modo fedele la situazione dell'istante e che il piano proposto risulti, anche sotto il profilo dell'interesse dei creditori, maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, realizzando il miglior soddisfacimento possibile degli aventi diritto, in conformità ai principi di cui agli artt. 67 e ss. D.Lgs. 14/2019.

7) VALUTAZIONE DELLA CONVENIENZA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA EX ART. 67, COMMA 4, D.LGS. 14/2019

Ai sensi dell'art. 67, comma 4, D.Lgs. 14/2019, la proposta di piano deve garantire ai creditori un trattamento non deteriore rispetto a quanto otterrebbero in caso di liquidazione del patrimonio del debitore.

Dati patrimoniali e di proposta.

Dati patrimoniali

immobile di proprietà della sig.ra CAVALIERE Giuseppina sito a Brindisi, in via Osanna n. 100, al quarto piano ha un valore come da perizia in atti di euro 95.650,00 (incluso il posto auto).

Proposta di ristrutturazione

Tenuto conto della situazione patrimoniale e delle effettive disponibilità della Sig.ra Cavaliere, viene formulata una proposta di piano finalizzata a garantire ai creditori un grado di soddisfacimento superiore rispetto a quanto otterrebbero in caso di liquidazione del patrimonio, ove l'immobile fosse venduto alla quarta asta.

La proposta è costruita in modo da rispettare le previsioni dell'art. 67, comma 5, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. In particolare, poiché la debitrice ha sempre adempiuto regolarmente alle rate del mutuo ipotecario acceso presso INPS per l'abitazione principale, si prevede il rimborso di tale debito alle scadenze pattuite, senza modifiche rispetto al piano originario.

Per quanto riguarda i crediti in prededuzione e privilegiati – quali il compenso dell'Organismo di Composizione della Crisi, quello dell'Advisor legale e i crediti privilegiati di professionisti e dell'Agenzia delle Entrate – la proposta prevede il pagamento integrale degli importi dovuti.

Per i crediti chirografari, invece, si propone un pagamento parziale, nella misura del 30,73% rispetto al credito originario, tramite il versamento di 60 rate mensili consecutive di € 450,00, per un totale di € 27.000,00.

Di seguito si riporta il prospetto di riparto previsto dalla proposta:

Creditore	Importo Debito	% Recovery	ImportoCausa di Prelazione Proposto
INPS	€ 23.130,81	100%	€ 23.130,81Ipoteca – Rimborsati alle scadenze convenute (art. 67, co. 5, CCII)
OCC Brindisi	€ 2.600,00	100%	€ 2.600,00Prededuzione
Avv. Luca Calò (advisor legale)	€ 2.106,96	100%	€ 2.106,96Privilegiato ex art. 2751-bis co. 2, c.c.
Dott. Matteo Arata	€ 3.050,00	100%	€ 3.050,00Privilegiato ex art. 2751-bis co. 2, c.c.

Creditore	Importo Debito	% Recovery	Importo Proposto	Causa di Prelazione
Agenzia delle Entrate - Riscossione (privilegiato)	€ 2.332,60	100%	€ 2.332,60	Privilegiato
Agenzia delle Entrate - Riscossione (chirografario)	€ 4.824,13	30,73%	€ 1.482,45	Chirografario
Banca Mediolanum S.p.a.	€ 5.196,61	30,73%	€ 1.596,92	Chirografario
Sig. Gerardo Mario	€ 9.500,00	30,73%	€ 2.919,34	Chirografario
Vivibanca S.p.a.	€ 6.187,00	30,73%	€ 1.901,26	Chirografario
Regione Puglia	€ 862,72	30,73%	€ 265,11	Chirografario
Comune di Brindisi	€ 6.281,28	30,73%	€ 1.930,23	Chirografario
Comune di Putignano	€ 835,50	30,73%	€ 256,75	Chirografario
Spese legali - Unipol Sai	€ 19.788,03	30,73%	€ 6.080,84	Chirografario
Equitalia Giustizia S.p.A.	€ 1.554,00	30,73%	€ 477,54	Chirografario
Totale	€ 88.249,64		€ 50.130,81	

La tabella seguente mette a confronto l’attivo destinabile ai creditori in caso di liquidazione e secondo la proposta:

Voce	Alternativa Liquidatoria	Proposta di Ristrutturazione
Immobile	€ 30.352,34*	€ 23.130,81 (mutuo INPS)
Autovettura	€ 0,00	€ 0,00
Trattenuta pensione	€ 12.600,00 (36 mesi)	€ 27.000,00 (60 mesi)
Totale attivo	€ 42.952,34 circa	€ 50.130,81

*In gran parte assorbito dal creditore ipotecario

Dall’analisi comparativa emerge che la proposta consente un soddisfacimento complessivo dei creditori superiore rispetto alla liquidazione, sia in valore assoluto che in percentuale, in particolare per i creditori chirografari (30,73% contro il 17,68% stimato in caso di liquidazione).

Infine, si sottolinea che, anche nell’ipotesi di eventuali contestazioni sulla convenienza da parte dei creditori, la normativa vigente (art. 70, co. 9, CCII) consente al giudice di omologare il piano qualora ritenga che il credito dell’opponente possa essere soddisfatto in misura non inferiore rispetto all’alternativa liquidatoria.

La proposta, quindi, appare conforme ai criteri di legge e migliorativa per la massa creditoria rispetto al possibile scenario di liquidazione del patrimonio.

Questo gestore si rimette all’Ill.mo Giudice circa una eventuale valutazione tecnica dell’immobile .

Motivazione e conclusione

La simulazione della liquidazione evidenzia che, a causa dei ribassi d’asta (fino al 50% dalla quarta asta deserta) e delle spese di procedura, l’attivo realizzabile è fortemente ridotto e viene integralmente assorbito dal creditore ipotecario. I creditori chirografari, in ipotesi liquidatoria, riceverebbero una percentuale molto bassa (17,68%), mentre con il piano proposto la percentuale di soddisfacimento sale al 30,73% . Inoltre, il piano consente alla debitrice di conservare l’abitazione principale e di pianificare il rientro in modo sostenibile. Come illustrato nel prospetto comparativo allegato, grazie all’apporto delle risorse da reddito e al mantenimento in bonis dell’abitazione principale. Il piano consente pertanto di assicurare ai creditori una soddisfazione superiore, preservando nel contempo la dignità della debitrice e la sostenibilità dell’impegno assunto.

8) L’INDICAZIONE PRESUMIBILE DEI COSTI DELLA PROCEDURA.

Con riferimento alle spese prededucibili connesse alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore avviata dalla Sig.ra Cavaliere, si precisa che il compenso spettante all’Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.) “I Diritti del Debitore” di Brindisi è stato determinato e accettato nella misura di € 2.340,00

(**onnicomprendivo**), come risulta dalla dichiarazione di accettazione dell’incarico del Gestore della Crisi, avv. Cristina Surico, in data 05/10/2023.

A tale importo devono aggiungersi:

- il compenso dell’advisor legale, Avv. Luca Calò, pari a € 2.106,96 (già previsto in prededuzione);
- le spese obbligatorie di procedura (marca da bollo € 27,00; contributo unificato € 98,00);
- eventuali spese di registro in caso di omologazione del piano (€ 200,00) e altre spese vive che dovessero emergere nel corso della procedura.

Il debitore si impegna altresì a corrispondere ogni ulteriore costo, tassa o onere che dovesse rendersi necessario ai fini della regolare esecuzione e conclusione della procedura, conformemente alla normativa vigente e ai regolamenti OCC.

9)VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO: Redditi della Sig.ra Cavaliere (2015-2023)

Dai modelli 730 e dalle dichiarazioni dei redditi emerge, per gli anni più recenti:

Reddito complessivo medio annuo: tra € 21.515 e € 27.226 (con media mensile tra circa € 1.800 e € 2.200).

Principali impegni finanziari attualmente documentati:

Rata mutuo ipotecario INPS: € 1.384,88 trimestrali (pari a € 461,63 mensili).

Rata prestito Vivibanca: € 269,00 mensili.

Il calcolo dell’indice di sostenibilità in merito ai principali finanziamenti :

mutuo + Vivibanca:€ 461,63 + € 269,00 = € 730,63 mensili

Incidenza media sul reddito mensile (stimando € 2.000/mese):

€ 730,63 mensili / € 2.000 ≈ 36,53%.

Si osserva che con l’estinzione del prestito il reddito disponibile rispetto alla soglia del tenore di vita dignitoso del nucleo familiare sarebbe sostenibile se non fosse della pendenza dell’ulteriore debitoria come suinnanzi indicata, L’attuale situazione della Sig.ra Cavaliere evidenzia una condizione oggettiva di difficoltà nella gestione del debito, in linea con i criteri di valutazione prudenziale previsti dall’art. 69, co. 2, C.C.I.I.

10 LA PERCENTUALE, LE MODALITÀ E I TEMPI DI SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI E ANALISI COMPARATIVA TRA PIANO PROPOSTO E LIQUIDAZIONE CONTROLLATA.

Il presente piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore è stato strutturato in modo da assicurare ai creditori un trattamento economicamente più favorevole rispetto all’alternativa liquidatoria, nel rispetto delle cause di prelazione e delle regole di priorità previste dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII). In particolare, i crediti privilegiati, prededucibili e ipotecari saranno integralmente soddisfatti, mentre i crediti chirografari saranno soddisfatti in misura superiore rispetto a quanto conseguibile in caso di liquidazione controllata.

Di seguito si propone la tabella riepilogativa dei creditori, con l’indicazione dell’importo, della percentuale di recovery, della proposta di soddisfacimento e della causa di prelazione:

Nominativo Creditore	Importo del Debito	% di Recovery	Proposta	Cause di Prelazione
INPS	€ 23.130,81	100%	€ 23.130,81	Ipoteca
Compenso “I Diritti del Debitore” OCC	€ 2.600,00	100%	€ 2.600,00	Prededuzione
Compenso Advisor Legale - Avv. Luca Calò	€ 2.106,96	100%	€ 2.106,96	Privilegiato ex art. 2751-bis co. 2 c.c.
Dott. Matteo Arata	€ 3.050,00	100%	€ 3.050,00	Privilegiato ex art. 2751-bis co. 2 c.c.
Agenzia delle Entrate - Riscossione	€ 2.332,60	100%	€ 2.332,60	Privilegiato
Agenzia delle Entrate - Riscossione	€ 4.824,13	30,73%	€ 1.482,45	Chirografario
Banca Mediolanum S.p.a.	€ 5.196,61	30,73%	€ 1.596,92	Chirografario
Sig. Fiera Marco	€ 9.500,00	30,73%	€ 2.919,34	Chirografario
Vivibanca S.p.a.	€ 6.187,00	30,73%	€ 1.901,26	Chirografario
Regione Puglia	€ 862,72	30,73%	€ 265,11	Chirografario

Nominativo Creditore	Importo del Debito	% di Recovery	Proposta	Cause di Prelazione
Comune di Brindisi	€ 6.281,28	30,73 %	€ 1.930,23	Chirografario
Comune di Putignano	€ 835,50	30,73 %	€ 256,75	Chirografario
Spese legali - Unipol Sai	€ 19.788,03	30,73 %	€ 6.080,84	Chirografario
Equitalia Giustizia S.p.A.	€ 1.554,00	30,73 %	€ 477,54	Chirografario
TOTALE	€ 88.249,64		€ 50.130,81	

Argomentazione e confronto tra piano di ristrutturazione debiti consumatore e liquidazione controllata.

Come si evince dalla tabella, tutti i creditori assistiti da prelazione (ipotecaria, privilegiata, prededuzione) sono soddisfatti integralmente, in ottemperanza al dettato normativo .

I creditori chirografari ricevono il 30,73% del loro credito, ampiamente superiore alla recovery stimato in alternativa liquidatoria, che risulterebbe pari al 30,73% superiore all’alternativa di liquidazione controllata

Nel dettaglio, il patrimonio attivo disponibile in caso di liquidazione ammonterebbe a € 42.952,34, contro i € 50.130,81 messi a disposizione nel piano di ristrutturazione, grazie alla rateizzazione del reddito da stipendio su 60 mesi.

Tabella comparativa coperture

Voce	Alternativa Liquidatoria	Piano di Ristrutturazione
Attivo utilizzabile	€ 42.952,34	€ 50.130,81
INPS (ipotecario)	€ 23.130,81 (100%)	€ 23.130,81 (100%)
OCC (prededuzione)	€ 2.600,00 (100%)	€ 2.600,00 (100%)
Compenso Avv. Calò	€ 2.106,96 (100%)	€ 2.106,96 (100%)
Dott. Arata	€ 3.050,00 (100%)	€ 3.050,00 (100%)
Agenzia Entrate (priv.)	€ 2.332,60 (100%)	€ 2.332,60 (100%)
Chirografari (sommatoria)	€ 7.731,97 (17,68%)	€ 23.909,21 (30,73%)
Totale	€ 42.952,34	€ 50.130,81

Il piano, dunque garantisce non solo il rispetto delle cause di prelazione, ma anche il massimo soddisfacimento dei crediti chirografari rispetto allo scenario alternativo, in coerenza con i principi di equità e par condicio creditorum.

Modalità e tempi di pagamento

Il soddisfacimento dei creditori avverrà secondo il seguente schema:

- Creditori privilegiati, ipotecari e prededuzione: saranno integralmente rimborsati alle rispettive scadenze convenute, oppure contestualmente all’omologazione del piano, ove richiesto dalla normativa.
- I chirografari riceveranno una percentuale pari al 30,73%

Conclusioni

La proposta presentata offre ai creditori una prospettiva di recupero superiore all’alternativa liquidatoria, nel rispetto delle priorità di legge e con presidi adeguati a fronteggiare eventuali eventi straordinari, garantendo sostenibilità e meritevolezza del piano secondo i principi del Codice della Crisi e la migliore prassi applicativa.

CONCLUSIONI E ATTESTAZIONE

Il fine della presente relazione è quello di rendere un giudizio obiettivo in merito alla probabilità di realizzazione della proposta presentata, al fine di verificarne la ragionevolezza, ovvero la razionalità e la fattibilità.

Elaborato da: STUDIO CONSISTIMA Emerso Da: NAMIBIA CA EIDMA CIVILIEICATA Scritta: AF23-3-0-0407705E

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte, con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, premesso tutto quanto sopra, la sottoscritta:

- vista la domanda presentata dai ricorrenti per la composizione della crisi da sovra- indebitamento, ai sensi degli artt. 6 e seguenti, CCII;
- verificata la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, giudicati completi ed attendibili, in qualità di Gestore della Crisi nominato dall'O.C.C. I Diritti del Debitore Brindisi - Segretario Sociale Sovra indebitamento -Comune di San Michele Salentino, esprime giudizio positivo sull'attendibilità e sulla completezza della documentazione presentata dal signor Livera con l'assistenza dell'avv. Calò, suo advisor legale, così come previsto dall'art. 68, co. 2 del D.Lgs. 14/2019.

Pertanto, la scrivente

ATTESTA

La completezza dei dati e la convenienza del PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI ivi proposto nonché la fattibilità giuridica dello stesso e, in conseguenza,

CHIEDE

- All'ill.mo Giudice Designato voglia emettere, ove nulla osta, ed esplicitare le attività preliminari previste dall'art. 70 del nuovo CCII, "Decreto di Omologa del Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore" ai sensi dell'art.70, comma 7, del nuovo CCII.
- Che, ove sussistenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 70 n.4 del CCII Il Giudice designato di disporre la sospensione di tutte le procedure esecutive individuali in corso o iniziate successivamente alla presentazione della presente domanda, ivi compresi eventuali procedimenti di pignoramento presso terzi, fermi amministrativi, nonché le procedure relative a cessioni del quinto dello stipendio o della pensione e deleghe di pagamento, così come ogni altra azione esecutiva o cautelare sul patrimonio e sui redditi del debitore, fino alla conclusione del presente procedimento, al fine di garantire la fattibilità e la corretta esecuzione del piano di ristrutturazione e la conservazione dell'integrità patrimoniale del debitore stesso.

ESECUZIONE DEL PIANO

Ai sensi dell' Art. 71 co 1

Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato. L'OCC vigila sull'esatto adempimento del piano, risolve le eventuali difficoltà e le sottopone al giudice, se necessario.

La scrivente conclude, pertanto, che la proposta di ristrutturazione del debito in esame, seppur con i limiti di ogni giudizio prognostico effettuato ex ante, costituisca una soluzione conveniente e di probabile realizzazione.

Al termine di questa relazione la sottoscritta si riserva di fornire ogni ulteriore chiarimento e/o integrazione qualora si rendesse necessario.

LATERZA, DATA DEL DEPOSITO.

*Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento
I Diritti del Debitore Segretariato Sociale Comune di Torricella
Il Gestore della Crisi
AVV. SURICO CRISTINA
surico.cristina@oravta.legalmail.it*

Si allegano, a corredo della presente relazione e per costituirne parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti giustificativi:

A) CIRCOLARIZZAZIONE CREDITO E RISPOSTE, ACCETTAZIONE INCARICO

RICORSO CON MANDATO

N.	Descrizione Allegato
1	Carta d'identità
2	Certificato di residenza e stato di famiglia
3	Documenti debitoria
4	Querela e condanna penale ex marito

Con riserva di produrre ulteriore documentazione utile ai fini della presente procedura.

TABELLA COMPLETA PIANO DI PAGAMENTO - 60 RATE DA € 450,00 MENSILI OLTRE RATA MUTUO IN REGOLARE PIANO DI AMMORTAMENTO.

17

Fase	Mesi		Creditori		Importo Pagato	
3		450,00	450,00	0,00	0,00	Prededucibili in via prioritaria
4		450,00	450,00	0,00	0,00	Prededucibili in via prioritaria
5		450,00	450,00	0,00	0,00	Prededucibili in via prioritaria
6		450,00	350,00	100,00	0,00	Chiusura prededucibili a € 2.600; residuo a privilegiati
7		450,00	0,00	450,00	0,00	Privilegiati
8		450,00	0,00	450,00	0,00	Privilegiati
9		450,00	0,00	450,00	0,00	Privilegiati
10		450,00	0,00	450,00	0,00	Privilegiati
11		450,00	0,00	450,00	0,00	Privilegiati
12		450,00	0,00	450,00	0,00	Privilegiati
13		450,00	0,00	450,00	0,00	Privilegiati
14		450,00	0,00	450,00	0,00	Privilegiati
15		450,00	0,00	450,00	0,00	Privilegiati
16		450,00	0,00	450,00	0,00	Privilegiati
17		450,00	0,00	450,00	0,00	Privilegiati
18		450,00	0,00	450,00	0,00	Privilegiati
19		450,00	0,00	450,00	0,00	Privilegiati
20		450,00	0,00	450,00	0,00	Privilegiati
21		450,00	0,00	450,00	0,00	Privilegiati
22		450,00	0,00	450,00	0,00	Privilegiati
23		450,00	0,00	189,56	260,44	Chiusura privilegiati a € 7.489,56; residuo a chirografari
24		450,00	0,00	0,00	450,00	Chirografari
25		450,00	0,00	0,00	450,00	Chirografari
26		450,00	0,00	0,00	450,00	Chirografari
27		450,00	0,00	0,00	450,00	Chirografari
28		450,00	0,00	0,00	450,00	Chirografari
29		450,00	0,00	0,00	450,00	Chirografari
30		450,00	0,00	0,00	450,00	Chirografari
31		450,00	0,00	0,00	450,00	Chirografari
32		450,00	0,00	0,00	450,00	Chirografari
33		450,00	0,00	0,00	450,00	Chirografari
34		450,00	0,00	0,00	450,00	Chirografari
35		450,00	0,00	0,00	450,00	Chirografari
36		450,00	0,00	0,00	450,00	Chirografari
37		450,00	0,00	0,00	450,00	Chirografari
38		450,00	0,00	0,00	450,00	Chirografari
39		450,00	0,00	0,00	450,00	Chirografari
40		450,00	0,00	0,00	450,00	Chirografari
41		450,00	0,00	0,00	450,00	Chirografari
42		450,00	0,00	0,00	450,00	Chirografari
43		450,00	0,00	0,00	450,00	Chirografari
44		450,00	0,00	0,00	450,00	Chirografari
45		450,00	0,00	0,00	450,00	Chirografari
46		450,00	0,00	0,00	450,00	Chirografari
47		450,00	0,00	0,00	450,00	Chirografari
48		450,00	0,00	0,00	450,00	Chirografari
49		450,00	0,00	0,00	450,00	Chirografari
50		450,00	0,00	0,00	450,00	Chirografari
51		450,00	0,00	0,00	450,00	Chirografari
52		450,00	0,00	0,00	450,00	Chirografari
53		450,00	0,00	0,00	450,00	Chirografari
54		450,00	0,00	0,00	450,00	Chirografari
55		450,00	0,00	0,00	450,00	Chirografari

Fase	Mesi		Creditori		Importo Pagato
56	450,00	0,00	0,00	450,00	Chirografari
57	450,00	0,00	0,00	450,00	Chirografari
58	450,00	0,00	0,00	450,00	Chirografari
59	450,00	0,00	0,00	450,00	Chirografari
60	450,00	0,00	0,00	450,00	Chiusura chirografari a € 16.910,44

Questo Gestore nell'esercizio delle sue funzioni resta a disposizione per rettifiche modifiche al piano rimettendosi all'Ill.mo Giudice delegato per le determinazioni che vorrà adottare.

Ossequi.

Laterza, Brindisi., li data deposito
*Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento
I Diritti del Debitore Segretariato Sociale Comune di Torricella
Il Gestore della Crisi
AVV. SURICO CRISTINA
surico.cristina@oravta.legalmail.it*



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRINDISI

SEZIONE CIVILE

Ufficio Esecuzioni e Procedure Concorsuali

Il Giudice Delegato

Letto il ricorso ex articolo 68 e segg. CCII depositato in data

da CAVALIERE GIUSEPPINA RAFFAELLA CVLGPP57E61Z114U

letta la relazione del nominato Gestore della Crisi avv Cristina Surico
esaminata la documentazione allegata al ricorso;

rilevato che la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti sembrano soddisfare i requisiti di
ammissibilità di cui all'art. 70 C.C.I.I.;

DISPONE

la pubblicazione della proposta e del piano, con esclusione dei dati sensibili, nonché del presente
decreto, a cura dell'OCC, mediante inserimento sul sito web del Tribunale;

ASSEGNA

ai creditori termine di **venti giorni**, a decorrere dalla comunicazione del presente decreto da parte
del professionista che svolge le funzioni di OCC, entro il quale devono far pervenire eventuali
osservazioni al suddetto professionista OCC, a mezzo posta elettronica certificata;

AVVERTE

i creditori che, ricevuta la comunicazione di cui all'art.70 comma 1 D.Lgs 14/2019, devono
comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di
recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni e che, in mancanza, i
provvedimenti saranno comunicati mediante deposito in Cancelleria;

DISPONE

che il professionista che svolge le funzioni di OCC, entro **dieci giorni** successivi alla scadenza del
termine di venti giorni concesso ai creditori per presentare eventuali osservazioni, sentito il
debitore, depositi comunque una relazione conclusiva, prendendo posizione sulle osservazioni
presentate dai creditori e proponendo le modifiche al piano che ritiene necessarie;

DISPONE



che, fino alla conclusione del procedimento, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né proposte azioni cautelari, né essere compiuti atti di straordinaria amministrazione, se non previamente autorizzati;

AVVERTE

il debitore che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del presente decreto;

RISERVA

di decidere sull'omologa del piano all'esito della presentazione della predetta relazione conclusiva da parte del professionista che svolge funzioni di OCC;

DISPONE

che il professionista che svolge le funzioni di OCC curi l'esecuzione del presente decreto e che comunichi tempestivamente a tutti i creditori la proposta ed il presente decreto.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Brindisi, 06/11/2025

Il Giudice delegato

Dott. Sergio Memmo

